

## Coronavirus: Principali novità d'interesse per imprese e lavoratori dopo l'Approvazione del DPCM 8 Marzo 2020

### PREMESSE

È stato pubblicato ieri, domenica 8 Marzo, in Gazzetta Ufficiale nr. 59, il D.P.C.M. 8 Marzo 2020 i cui effetti sono già in vigore – che prevede nuove ed urgenti misure in tema di contenimento e gestione dell'emergenza determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Introdotte importanti restrizioni su tutto il territorio Nazionale ed istituite nuove zone “rosse”. Di seguito in maniera sintetica le nuove norme introdotte aventi già piena efficacia.

### LE MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Le misure a seguire sono valide su tutto il territorio Nazionale, si riporta le indicazioni che più interessano le attività economiche:

#### Attività cui viene imposto lo STOP:

- **Pub;**
- **Scuole Ballo;**
- **Sale Giochi, sale scommesse, e sale bingo ;**
- **Discoteche e locali assimilati ;**
- Attività di convegnistica e congressuale, di ogni genere.
- Manifestazioni, eventi e spettacoli di tutti i tipi compresi cinema, teatri, musei e luoghi culturali.

#### Attività consentite, ma con previsioni specifiche:

- **Ristorazione e Bar: possono** restare aperti , senza vincolo di orario , ma con obbligo di rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale (un metro tra gli avventori)
- **Esercizi commerciali in Genere: possono** restare aperti , senza vincolo di orario , ma con raccomandazione di evitare assembramenti di persone e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale (un metro tra gli avventori) in questo caso si tratta di raccomandazioni che non prevedono una sanzione in caso di trasgressione.

#### I Rapporti con il personale dipendente:

- **Lavoro Agile art. 18 e 23 legge 81/2017: applicabile ove possibile a** ogni rapporto di lavoro subordinato , anche in assenza di accordi individuali, **raccomandazione di favorire** la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie, qualora sia possibile.
- **Resta inteso** il fatto che i soggetti posti in quarantena, o positivi al virus, hanno divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora pertanto in **nessun caso possono recarsi al lavoro**

### **Altre misure valevoli su tutto il Territorio Nazionale :**

- Sospensione servizi per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, Università e ogni altra attività formativa, eccezion fatta per quelle sanitarie, permessa la formazione a distanza, sospesi viaggi di istruzione, gemellaggi, ecc.

Sospese anche tutte le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in ogni luogo svolte sia pubblico che privato eccetto negli impianti sportivi, ma senza pubblico.

### **LE MISURE PIU' RESTRITTIVE PER LE "ZONE ROSSE"**

Come si è detto in premessa, la cd. "**Zona rossa**" come sin qui conosciuta non esiste più.

Viene definita un'area molto più ampia, nella quale valgono tutti i divieti previsti su base nazionale e specifiche ulteriori disposizioni, più restrittive.

L'area di maggior sorveglianza è così composta:

- Intera Regione Lombardia,

- **Province di:** Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, **Padova, Treviso Venezia.**

Quanto alle limitazioni viene previsto quanto segue:

- **“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori di cui sopra, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”**

La disposizione appare evidente e nello stesso tempo generica, ma fornisce indicazioni inequivocabili.

Pare (ma direi sicuramente N.d.R.) di intendere che gli spostamenti lavorativi siano comunque consentiti e quindi anche gli spostamenti da e per il lavoro, il trasporto merci, la produzione, ciò appare in linea con la ratio del provvedimento che è quella di annullare gli **spostamenti non indispensabili**, l'area interdetta è molto vasta ed è evidente che se non ci fosse la possibilità di recarsi al lavoro l'intero tessuto produttivo si fermerebbe.

Gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità familiari e non, motivi di salute, potranno essere attestati mediante auto-dichiarazione emessa dall'interessato, resa anche nell'immediatezza del controllo.  
(Vedi Fac-simile allegato)

**Divieto assoluto di spostamento che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.**

● **Per le attività di ristorazione, negozi e grande distribuzione vengono stabilite norme particolari:**

-**Attività di ristorazione e bar** sono permesse dalle ore 06 del Mattino alle 18.00 del Pomeriggio, con obbligo a carico dei gestori di predisporre misure di sicurezza per gli avventori quali distanze di sicurezza (un metro tra persone), pena la sospensione dell'attività per i trasgressori.

-**Negozi (Attività Commerciali);** L'attività deve essere Organizzata in modo da garantire la distanza tra gli avventori di un metro, **se ciò per le caratteristiche del locale non può essere rispettato, le attività dovranno rimanere chiuse.**

-**Centri commerciali** (Medie e grandi strutture di vendita, esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati), **chiusi nelle giornate festive e prefestive.** Nei giorni feriali, l'esercente deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell'attività.

-**Non devono essere chiuse nei giorni festivi e prefestivi, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, fermo restando il rispetto delle norme della distanza di sicurezza pena la sospensione dell'attività.**

-**Chiusi: Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto le prestazioni essenziali assistenziali), centri culturali ricreativi e sociali.**

**Decorrenza e durata delle prescrizioni:**

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.C.P.M. dell'8 Marzo le disposizioni emanate producono il loro effetto **dall'8 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020** compreso. (Eccetto le scuole ferma al **15.03.2020**).

Il quadro d'insieme definito dal D.P.C.M. potrà essere accompagnato anche da provvedimenti assunti a livello locale.

**Soggetti preposti ai controlli e sanzioni**

Il compito di far rispettare le disposizione è demandato al Prefetto territorialmente competente, che potrà avvalersi del possibile concorso del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e delle forze armate.

Oltre alla sospensione delle attività in caso di mancato rispetto delle restrizioni previste dal D.P.C.M. 8 Marzo 2020, viene altresì previsto che **salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi imposti, è punito con l'art. 650 del C.P., ovvero : arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda sino a 206,00 euro.**

**Conclusioni**

Il Governo in questi giorni ha allo studio nuove norme di carattere economico e ammortizzatori sociali in deroga, al fine di contrastare le difficoltà che subiranno le attività commerciali, produttive artigianali e del turismo, a seguito delle restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle novità prossime che interesseranno questo argomento

**Cercando di schematizzare quanto sopra riportato:**

TERRITORI	MISURE
Lombardia e le province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia	<p>Il decreto dispone le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all'interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da "comprovate esigenze lavorative [qualora il proprio datore di lavoro non abbia attivato lo smart working, nda] o situazioni di necessità" [ad esempio, per una visita medica o per assistere i genitori anziani, nda] oppure spostamenti per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</li></ul> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Una <a href="#">nota</a> del Ministero dell'Interno, diffusa nella serata di ieri, precisa che "gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli". La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'art. 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>• si raccomanda ai datori di lavoro sia pubblici che privati, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;</li><li>• sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (come ad esempio, cinema, teatri, pub, sale giochi e sale scommesse, sale bingo, discoteche e "locali assimilati"). In tali luoghi "è sospesa ogni attività";</li><li>• sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, i master e i corsi professionali;</li><li>• sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'<a href="#">art. 101</a> del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;</li><li>• sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, salvi i casi previsti dalla norma;</li><li>• le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per garantire "la possibilità del rispetto della distanza" di un un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• nello svolgimento di riunioni devono essere adottate modalità di collegamento da remoto "in tutti i casi possibili";</li><li>• nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati (fanno eccezione a tale regola le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari);</li><li>• sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;</li><li>• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;</li><li>• chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;</li><li>• disposizioni particolari sono state infine introdotte per i soggetti in quarantena o risultati positivi al virus, oppure con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).</li></ul>
Intero territorio nazionale	<p>Introdotte le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le attività di ristorazione e bar sono ammesse con l'obbligo del gestore di far rispettare la distanza di un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività;</li><li>• la modalità di lavoro agile (di cui agli artt. da <a href="#">18</a> a <a href="#">23</a> della Legge 22 maggio 2017, n. 81) può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali;</li><li>• sono sospese le attività didattiche (comprese le Università) fino al 15 marzo;</li><li>• sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;</li><li>• è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;</li><li>• sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura (compresi cinema e teatro), svolti in luoghi sia pubblici sia privati;</li><li>• sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (in caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività);</li><li>• è sospesa l'apertura dei musei e degli altri luoghi ed istituti di cultura.</li></ul>

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordovado, 09.03.2020

DIEMME SAS

Luigi De Monte

## ALLEGATO - MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere in transito a \_\_\_\_\_ proveniente da \_\_\_\_\_ e diretto a \_\_\_\_\_ ;
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui **all'art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020** concernente **lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato)**;
- Che il viaggio è determinato da:
  - comprovate esigenze lavorative;
  - situazioni di necessità;
  - motivi di salute;
  - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

\_\_\_\_\_  
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_